

TI_GERICHTE 42.2006.2 vom 7. Juni 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-06-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2006.2

FR: TI_GERICHTE 42.2006.2 du 7 juin 2006

IT: TI_GERICHTE 42.2006.2 del 7 giugno 2006

Regeste

Calcolo della prestazione assistenziale. Corretto computare a titolo ipotetico un reddito pari alle indennità di disoccupazione a cui il richiedente ha rinunciato per seguire un Master. Egli avrebbe dovuto ampliare le sue conoscenze con uno dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro della LADI.

Erwägungen

E. 3

persone 1786.-- 100.-- 1886.--

E. 4

persone 2054.-- 100.-- 2154.--

E. 5

persone 2323.-- 100.-- 2423.--

E. 6

persone 2592.-- 100.-- 2692.--

E. 7

persone 2861.-- 100.-- 2961.-- Per ogni persona supplementare + 269.-- - + 269.-- B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS): per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246; BU 6/2005 dell'11 febbraio 2005 pag. 62-63) Il DSS il 20 gennaio 2006, sentito il parere dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e della Divisione dell'azione sociale, ha stabilito che per l'anno 2006 gli importi della soglia di intervento corrispondono a quelli decisi per il 2005 (cfr. BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34). L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali: " Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio: a) spese di formazione; b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap; c) determinate assicurazioni; d) misure che favoriscono l' integrazione sociale e l' inserimento professionale; e) spese di collocamento diurno di figli minorenni; f) spese di collocamento in istituto; g) spese di sepoltura. (cpv. 1) Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l'alloggio superiori ai limiti previsti dall' art. 22. (cpv. 2) Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d'intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)." Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d'intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 4).

2.3. Nella presente fattispecie RI 1 è rimasto iscritto in disoccupazione dal 4 maggio 2005 al 2 novembre 2005 (cfr. Doc. XVII2 e A12). Al momento in cui ha interrotto volontariamente il controllo della disoccupazione egli aveva ancora diritto a 269 indennità di disoccupazione, avendo beneficiato soltanto di 131 delle 400 indennità, al massimo, che gli spettavano (cfr. Doc. C2). In simili condizioni, richiamato il principio della sussidiarietà alla base della Legge sull'assistenza sociale (cfr. consid. 2.1), secondo questo Tribunale giustamente l'amministrazione ha deciso di considerare quale reddito computabile USSI, in pratica quale reddito ipotetico (cfr. su questo concetto, in un altro contesto, sempre nell'ambito dell'assistenza sociale: la STF del 18 ottobre 2005 nella causa X, 29.156/2005) le indennità di disoccupazione alla quale il richiedente ha rinunciato per seguire il Master e di conseguenza di non aumentare le prestazioni assistenziali versate alla famiglia RI 1. Il legittimo desiderio di RI 1 (che ha conseguito nel 1989 in _____ "il titolo universitario di _____", che "può essere paragonato ad un bachelor in giurisprudenza rilasciata da un'università Svizzera (durata regolare degli studi: 4 anni)", cfr. Doc. A16b, Raccomandazione di equivalenza del 3 maggio 2005) di ampliare le proprie conoscenze al fine di potere trovare un lavoro stabile, doveva essere realizzato, con l'aiuto del consulente del personale, utilizzando qualcuno dei numerosi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti nel Capitolo 6 della LADI, introdotti dal legislatore nel 1982, molto potenziati in occasione della seconda revisione della LADI del 1995 e ancora riordinati in occasione della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003 (su questi temi cfr., D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Basilea e Francoforte e Meno 1992, A Leu "Die arbeitsmarktlichen Massnahmen". Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Band 15. Ed Schultess, Zurigo 2006; DTF 131 V 288; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04; STCA del 1° febbraio 2005 nella causa M., 38.2005.53). Egli avrebbe ad esempio potuto presentare una richiesta di corso individuale a riqualificazione, di perfezionamento di reintegrazione utilizzando il formulario consegnatogli dal Consulente del personale (cfr. Doc. XVII, pag. 2: "Io non ho assegnato nessun corso. Ho solamente consegnato un formulario per un corso individuale, che compilato dalla _____ e dall'assicurato, sarebbe stato da me inviato all'Ufficio misure attive (UMA) per un preavviso"). Per quel che concerne specificatamente la questione del Master in "_____" che RI 1 sta seguendo, nel corso dell'udienza del 22 maggio 2006 è emerso quanto segue: "(...) Il sig. RI 1 puntualizza innanzitutto di avere consegnato al consulente del personale il formulario di equivalenza per gli studi quale impiegato di commercio, per cui non deve essere considerato un generico ma un impiegato di commercio. Al proposito il ricorrente sottolinea che si tratta di una maturità commerciale, e che l'equivalenza gli era stata data dall'allora UFIAML (oggi SECO). Chiede al teste se si ricorda questo aspetto. Il teste risponde: non ricordo se l'assicurato già in quell'occasione mi aveva consegnato il formulario di equivalenza. L'assicurato precisa di avere detto subito al

sig. _____ che la raccomandazione stabiliva che il suo titolo equivaleva ad un "bachelor" quadriennale e che se fosse stato svizzero avrebbe potuto iscriversi per la pratica di avvocato. Egli ha immediatamente detto al consulente del personale che se non avesse trovato nulla avrebbe seguito il "master". Il consulente del personale ammette quanto appena affermato dal ricorrente, sottolinea tuttavia di avergli anche detto che non si tratta di "un ufficio corsi" e che pertanto doveva ritornare il formulario che gli era stato consegnato. Il presidente del TCA chiede al ricorrente se ha ricevuto sì o no il formulario. La risposta è positiva. Precisa di averlo portato presso la segreteria dell'Università. La segretaria ha risposto che non si tratta di una scuola che organizza dei corsi, per cui non riempiva il formulario e che se il sig. _____ aveva bisogno di informazione poteva telefonare. L'assicurato dichiara di avere riferito al suo consulente del personale il contenuto del colloquio. Il teste risponde che effettivamente il sig. RI 1 si è espresso in questo modo e afferma di avere detto che se la segretaria dell'Università aveva bisogno di informazione doveva prendere contatto con lui. (...)" (Doc. XVII, pag. 3-4) Certo da quanto appena esposto emerge che, in quell'occasione, il consulente del personale avrebbe verosimilmente dovuto assumere un atteggiamento più attivo e prendere direttamente contatto con la segreteria dell'USSI per cercare di risolvere il problema. Resta il fatto che l'assicurato non ha mai trasmesso una domanda motivata all'URC, secondo quanto disposto dall'art. 60 cpv. 3 LADI. Comunque non è per nulla scontato che, anche se la domanda fosse stata inoltrata, essa sarebbe stata accolta. In particolare si sarebbe posta la questione di sapere se siamo in presenza di una formazione di base o di una riqualificazione o di un perfezionamento. Queste problematiche esulano comunque dalla presente vertenza e avrebbero semmai interessato l'assicurazione contro la disoccupazione. Decisivo, nell'ottica dell'assistenza sociale, è che l'assicurato avrebbe potuto beneficiare di numerose misure di perfezionamento e di riconversione, a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali misure sono ben più ampie di quella sin dall'inizio scelta e individuata da RI 1 nel Master che sta svolgendo (cfr. consid. 1.2. " In poche parole l'unico modo per uscire dal mio stato di indigenza finanziaria e perfezionarmi con il corso presso l'_____ sopra indicato") Lo stesso ricorrente al riguardo ha sottolineato: " (...) Il sig. RI 1 sottolinea di avere voluto con questa formazione cercare una soluzione definitiva per uscire dal circolo PIP – Disoccupazione – Assistenza. Rileva di avere sempre trovato delle barriere insormontabili, come dimostrato anche all'udienza di questa mattina. I sig.ri dell'URC sono stati disposti ad offrirmi anche un apprendistato di 3 anni. Mi chiedo perché un apprendistato sì e il mio corso di un anno no. Sottolinea che il PIP l'ha trovato lui, che ne aveva già svolto uno in passato presso _____ e che anche il lavoro di ricezionista l'ha trovato lui. (...)" (Doc. XVII, pag. 5) Con questo RI 1 ha così implicitamente riconosciuto che il consulente del personale gli ha anche proposto di beneficiare di assegni di formazione ai sensi dell'art. 66a LADI (al riguardo vedi tuttavia l'art. 66 cpv. 3 LADI). Il TCA constata inoltre che RI 1 ha una buona conoscenza delle lingue italiano, tedesco e inglese, che egli dispone di un diploma quale impiegato di commercio e che si è iscritto per il collocamento cercando un lavoro quale impiegato di commercio, aiuto-contabile, ricezionista d'albergo (cfr. Doc. XVII2). In simili condizioni se si considera che secondo l'art. 16 cpv. 1 LADI, "al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi lavoro", il ricorrente indipendentemente dalla messa in atto di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, era tenuto ad intensificare egli sforzi per trovare un'occupazione (cfr. Doc. XVII3 - XVII4). In ogni caso egli avrebbe dovuto utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (indennità

giornaliere e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) prima di chiedere ancora prestazioni assistenziali (cfr. al riguardo le significative affermazioni del sig. _____ nel corso dell'udienza "Il sig. _____ esprime il dispiacere che 15 anni dopo l'entrata nel nostro paese del sig. RI 1 come richiedente l'asilo prima e come rifugiato poi, siamo ancora qui a parlare di prestazioni assistenziali, segno che diversi servizi del Cantone non hanno contribuito a risolvere la situazione"). L'art. 20 Las prevede che "le prestazioni speciali sono destinate a coprire bisogni particolari quale ad esempio, spese di formazione". Al riguardo nel Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della Legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si è così espresso: " Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di un intervento. Sono evidenziate, fra le spese più significative mirate a soddisfare questi bisogni, le seguenti: i costi di formazione, quando non ci sono gli estremi per accedere a borse di studio; i costi della salute, quando non sussistono coperture assicurative; le spese per l'adozione di misure a favore dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale, obiettivi prioritari nell'ambito del sostegno sociale (art. 1 cpv. 2 Las); le spese di collocamento diurno di figli minorenni, e di collocamento in istituto di minorenni o maggiorenni quando non sono assunte dalla famiglia o nell'ambito della solidarietà privata; le spese di sepoltura (riservato l'art. 54 Las). Le prestazioni speciali possono anche essere destinate transitoriamente a spese vincolate (art. 8 Laps e art. 20 cpv. 2 Las) o a spese per l'alloggio (art. 9 Laps e art. 20 cpv. 2 Las). Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d'intervento." (pag. 4) Secondo il TCA questa disposizione della Las deve essere intesa nel senso che tali prestazioni possono essere versate, in applicazione del principio di sussidiarietà, solo quando altre legislazioni (in particolare le assicurazioni sociali federali non possono intervenire per sostenere delle misure formative (ad esempio perchè l'assicurato ha esaurito il diritto alle prestazioni). La soluzione adottata dall'USSI (computo quale reddito ipotetico delle indennità di disoccupazione per il calcolo della prestazioni assistenziale) si giustifica tanto più se si considera che nel caso concreto RI 1 ha potuto nuovamente beneficiare delle prestazioni della LADI in quanto è stato messo in atto un programma di inserimento professionale (PIP), proprio sulla base delle normative sull'assistenza sociale (cfr. art. 31 a seg. Las). 2.4. Infine per quel che riguarda la richiesta del ricorrente di ottenere le prestazioni assistenziali da lui richieste sulla base degli art. 12 Cost. fed. e 23 Las (cpv. 1: "Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili, non possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato" e cpv. 2: "L'importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, non può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale") va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, le disposizioni che garantiscono il minimo di sopravvivenza hanno un carattere sussidiario. Di conseguenza colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze - in particolare accettando un lavoro adeguato - i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza, non adempie i presupposti legali per beneficiare di questa prestazione (cfr. DTF 130 I 71, consid. 4.3; STF del 17 ottobre 2005 nella causa X., 2P.156/2005; STF dell'11 settembre 2001 nella causa A., 2P.115/2001). Ora, nel caso presente, è sufficiente che il ricorrente si riannunci presso gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione per ottenere un'indennizzazione mensile netta di circa fr. 2'200.-- (cfr. Doc. C2). In

conclusione la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata. 2.5. A titolo abbondanziale va ricordato che nel corso dell'udienza del 22 maggio 2006 l'USSI ha dichiarato la propria disponibilità ad aumentare la prestazione assistenziale versata ad RI 1, a seguito dell'inabilità lavorativa del ricorrente. RI 1 si è pure impegnato a fare pervenire un certificato medico completo con particolare riferimento alla possibilità di uscire di casa malgrado il danno alla salute (cfr. Doc. XVII pag. 5 e consid. 1.5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.